

N. 3243

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BIANCO** e **WILDE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1998

Disciplina delle modalità di accesso degli ispettori nell'ambito dei controlli previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al fine di conciliare le esigenze della effettività degli stessi e della produttività delle imprese

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 14 della Costituzione italiana stabilisce il principio fondamentale del nostro ordinamento secondo il quale il domicilio è inviolabile e che «non vi si possono eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela e la libertà personale» e che «Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità ed incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali».

Pertanto, nel nostro ordinamento l'interesse pubblico alla tutela della salute e della sicurezza e della incolumità non può sacrificare, se non con idonee garanzie, il diritto all'invulnerabilità del domicilio, alla libertà personale, alla tutela del lavoro.

Tuttavia, la confusione legislativa che ha caratterizzato questi ultimi anni non valorizza adeguatamente le libertà individuali e di impresa, in quanto anziché sanzionare i comportamenti lesivi del più generale interesse pubblico ha, viceversa, moltiplicato la meccanica autoritaria delle libertà vigilate, caratteristica di un rapporto tra stato «padrone» e cittadini «sudditi».

Bisogna invece evitare che il controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza nel lavoro sia svolto da persone impreparate. È recentemente accaduto che operatori della Guardia di finanza abbiano ritenuto erroneamente che la frequentazione di un apposito corso di formazione per i datori di lavoro, che avevano assunto il compito di responsabili del servizio di prevenzione e protezione, fosse obbligatoria. In realtà que-

sti sono esonerati da tale obbligo se alla data del 31 dicembre 1996 avevano già istituito il servizio di prevenzione e protezione con l'assunzione del relativo incarico di responsabili dello stesso.

Al fine di fare fronte alle esigenze di trasparenza, imparzialità ed efficacia delle ispezioni amministrative, nonché per evitare inutili aggravii di responsabilità in capo agli operatori economici, con il presente disegno di legge si vogliono rimuovere dal decreto-legge 19 settembre 1994, n. 626, le disposizioni che rendono iniqui gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro.

L'accesso in azienda per la vigilanza del rispetto delle norme antinfortunistiche deve essere consentito solo ad ispettori adeguatamente preparati nella materia, con esperienza maturata nell'ambito dei servizi di prevenzione degli infortuni delle unità sanitarie locali oppure mediante appositi corsi di formazione e relativo superamento di una prova d'esame, con una commissione costituita da persone dotate della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria maturata nell'ambito di operatività dei servizi di prevenzione degli infortuni.

La verifica dell'organo di vigilanza in azienda deve avvenire con spirito educativo e non repressivo: pertanto essa deve essere preannunciata per tempo in modo che l'azienda sia consapevole dell'atto di verifica e controllo che la pubblica istituzione sta conducendo in materia di prevenzione e sicurezza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Gli accertamenti e le ispezioni sui luoghi di lavoro possono aver luogo esclusivamente alla presenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione o del rappresentante per la sicurezza, i quali informano gli ispettori incaricati circa le precauzioni e le cautele necessarie.

4-ter. Nel corso dell'attività di vigilanza gli ispettori incaricati osservano le disposizioni impartite ed adeguano la loro attività alle misure di prevenzione e sicurezza. In caso contrario il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il rappresentante per la sicurezza non possono subire pregiudizio alcuno e sono sollevati da responsabilità in ordine a qualsiasi conseguenza dannosa.

4-quater. Nel caso inoltre in cui dalla ispezione possa derivare un oggettivo pregiudizio per l'attività lavorativa, l'ispezione deve essere differita ad altra data, non oltre le successive quarantotto ore, da concordare con gli ispettori incaricati. Questi ultimi possono comunque procedere nell'ispezione qualora dalla omessa vigilanza possa derivare un danno grave ed imminente per la salute e la sicurezza dei lavoratori».

